



**Allegato "A" al Rep. 7476 Racc.3385 .**

**STATUTO**

**"ACN S.R.L."**

**Art. 1 - COSTITUZIONE**

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

**"ACN S.R.L."**

**Art. 2 - SEDE**

La società ha sede nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo non ha facoltà di istituire e di predisporre sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali ed uffici amministrativi, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune sopra indicato.

**Art. 3 - DURATA**

La durata della società è fissata sino al completo raggiungimento delle attività determinate nell'oggetto sociale, e comunque sino al 31 dicembre 2014.

La durata della società potrà essere prorogata o la società potrà essere anticipatamente sciolta col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 71% del capitale sociale; in caso di proroga della società è riservato ai soci dissenzienti il diritto di recesso.

**Art. 4 OGGETTO**

La società ha per oggetto:

l'esecuzione di tutte le attività opportune per la programmazione, progettazione, organizzazione, gestione e realizzazione dell' "America's Cup World Series Regatta" da svolgersi negli anni 2012-2013 nell'ambito della Regione Campania, nel territorio del Comune di Napoli.

Pertanto, a titolo esemplificativo, potrà stipulare ogni atto opportuno per l'acquisizione, l'organizzazione e la gestione dell'evento; esercita funzioni di coordinamento, di verifica, anche al fine di conseguire ogni possibile risparmio, e di vigilanza, anche strategica, sulla realizzazione delle attività correlate all'evento poste in essere da soggetti terzi e, in particolare, dai soggetti titolari dell'evento medesimo (ACEA), e da BagnoliFutura S.p.A..

La società può ricercare e procurare, anche indirettamente, forme di pubblicità e di sponsorizzazione dell'evento.

La società gestisce gli eventuali proventi nella prospettiva di valorizzazione del territorio interessato.

La società potrà svolgere attività di studio del mercato, di analisi del contesto urbano ed economico ed ogni altra attività comunque connessa e/o correlata all'evento di cui sopra.

Alla società è vietato assumere interessenze e partecipazioni in Società o aziende anche se operino nel medesimo ramo.

**Art. 5 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (Euro

diecimila/00).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

#### **Art. 6 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

Le partecipazioni sociali sono intrasferibili e il diritto di recesso del socio non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla costituzione della società.

#### **Art. 7 - RECESSO DEL SOCIO**

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intenda recedere dalla società dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata A.R..

La raccomandata dovrà essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima ovvero, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, dalla conoscenza dello stesso da parte del socio, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per il rimborso della partecipazione del socio che ha esercitato il diritto di recesso si rinvia all'articolo 2473 c.c.

#### **Art. 8 - ASSEMBLEA**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che l'Amministratore Unico o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, con decisioni in forma assembleare:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, e l'attribuzione del relativo compenso;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, C.C. dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore e l'attribuzione del relativo

compenso;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma C.C.;

8) le decisioni relative al cambio di indirizzo della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

#### **Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè nell'ambito della Regione Campania.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Amministratore Unico a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con uno dei seguenti mezzi di convocazione (alternativamente o cumulativamente), purchè sia sempre garantita la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

#### **Assemblea totalitaria**

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente l'amministratore unico, la maggioranza dei sindaci effettivi od il revisore ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, questi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Diritto di intervento all'assemblea**

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

#### **Presidenza**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Verbale dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario.

Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da Notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

#### **Quorum deliberativi**

Le deliberazioni assembleari sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 71% del capitale sociale.

#### **Art. 9 - AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un amministratore unico.

L'organo di amministrazione dura in carica per il numero di esercizi stabilito all'atto della loro nomina.

L'organo di amministrazione è sempre rieleggibile.

#### **Sostituzione dell'Amministratore Unico**

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'organo di amministrazione i soci adottano le decisioni per la nomina del nuovo organo di amministrazione.

Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e l'Amministratore Unico così nominato scadrà al termine di scadenza naturale previsto per il precedente amministratore.

### **Rappresentanza della società**

L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia Amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

### **Poteri di gestione**

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo si coordinerà con una costituenda cabina di "Regia Tecnica" costituita da tre rappresentanti designati ciascuno da ciascun ente pubblico, per gli indirizzi amministrativi-istituzionali.

### **Opponibilità ai terzi**

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

### **Compensi**

All'organo di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, e potrà essere assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

### **Art. 10 - BILANCI E UTILI**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio sarà compilato, a cura dell'Amministrazione Unico, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro centottanta giorni.

### **Art. 11 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del Presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registri istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonchè le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio sindacale:

peraltro il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel registro delle imprese la nomina del collegio sindacale.

**Art. 12 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in tema di società a responsabilità limitata, integrate, ove occorra, dalle vigenti norme di legge in tema di società per azioni.

Firmato: Paolo GRAZIANO - Notaio Benedetto Giusti (sigillo).